



VOLONTARI 3 VALLI

Via Vanoni 2 23020 Prata Camportaccio (SO)

C.F.: 91017740142

Pec: v3v@pec.it

Mail: volontari3valli@gmail.com

Web: www.volontari3valli.it



TRASPORTO



AIUTO



FORMAZIONE

Associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91, iscritta nella sezione provinciale del Registro regionale del Volontariato al numero SO-102

Informativa per la Privacy

Gentile sig./sig.ra,

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PARTICOLARI PER SOCI E VOLONTARI

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 e 15 del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679.

Volontari 3 Valli Onlus, è un 'organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 iscritta nella sezione provinciale del Registro del Volontariato al numero SO-102, è impegnata nella protezione dei dati personali che le vengono affidati conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy vigente ed in particolare dal GDPR-Regolamento UE 2016/679,.

Volontari 3 Valli Onlus desidera informare il proprio socio/volontario in ordine alle finalità, alle modalità e all'ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali conferiti spontaneamente all'atto dell'iscrizione all'interno dell'associazione.

Si prega di esaminare con attenzione il contenuto della presente informativa.

NATURA DEI DATI TRATTATI

La raccolta riguarda in particolare dati personali di natura comune (ad esempio i dati identificativi e i dati di contatto) e i dati strettamente necessari allo svolgimento l'attività all'interno dell'associazione relativi alla formazione, idoneità sanitaria, casellario giudiziale. Tali dati saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente informativa nel massimo rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal regolamento.

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità:

- corrispondenza, rintracciabilità e convocazione dei soci e volontari alle assemblee, soprattutto tramite canali digitali come ad esempio e-mail-sms-whatsapp
- pagamento della quota associativa
- adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
- invio delle informazioni necessarie per il regolare e corretto svolgimento delle attività
- adempimento degli obblighi previsti per lo svolgimento dei servizi e la tenuta delle abilitazioni acquisite
- attività di formazione

I dati personali saranno trattati, prevalentemente attraverso impiego di strumenti informatici e telematici, direttamente dal nostro personale istruito in tal senso e appositamente incaricati. L'entità e l'adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata costantemente, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (art. 32 del

VOLONTARI 3 VALLI - ONLUS

regolamento).

PROFILAZIONE

Volontari 3 Valli Onlus non procede alla raccolta dei dati personali con intento di profilazione (artt. 4 e 22 del regolamento), ovvero a raccolta ed elaborazione di dati al fine di fornire sei servizi personalizzati e l'invio di pubblicità comportamentale.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, si rende necessario per consentire a Volontari 3 Valli Onlus il perseguimento delle indicate finalità. L'eventuale mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe comportare, infatti, l'impossibilità per Volontari 3 Valli Onlus di svolgere le attività sopra illustrate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel "libro soci" custodito presso l'Associazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati non saranno oggetto di diffusione non controllata, saranno trattati con correttezza e trasparenza e solo al fine del rilascio di attestazioni post il superamento di corsi abilitanti ad un particolare servizio potranno essere comunicati ad altre Società e/o Aziende/Associazioni (es. Cefra Faps- elenco a disposizione presso la nostra sede)

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Volontari 3 Valli Onlus informa il socio/volontario che gli artt. 11 e 12 del regolamento gli conferiscono il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali, e la loro comunicazione in forma intelligibile, chiaro e trasparente (diritto alla portabilità), l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, il periodo di conservazione e i criteri utilizzati per definire tale periodo, la loro cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione del loro trattamento, l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi e a revocare il consenso. Tuttavia, la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio obblighi contrattuali).

Infine, l'interessato ha il diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è Volontari 3 Valli, con sede in Prata Camportaccio via Vanoni 2, nella persona del Presidente.

Eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali possono essere indirizzate al seguente indirizzo email: volontari3valli@gmail.com

VOLONTARI 3 VALLI - ONLUS

Informativa per la Sicurezza

Visto l' art. 3 comma 12-bis del Dlgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro): *Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.*

Visto l' articolo 21 del Dlgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro): *disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:*

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;*
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.*

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

visto l'Interpello n. 8/2014 relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione del rischi per i volontari.

Vista la D.G.R. 10/5165 del 16/05/2016: Aggiornamento della disciplina dei servizi in materia di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario extraospedaliero e trasporto sanitario extraospedaliero che prevede accertamento biennale (annuale solo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) della idoneità

VOLONTARI 3 VALLI - ONLUS

psicofisica degli addetti. Per gli autisti possono essere effettuati o richiesti controlli accurati della funzione visiva e uditiva e dei requisiti psichici e fisici. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto;

Visto l'art. 20 del Regolamento Generale dell'Associazione Volontari 3 Valli - Onlus

L'associazione Volontari 3 Valli - Onlus impiega nella sua attività esclusivamente volontari. Pertanto non risulta soggetta all'obbligo di valutazione dei rischi e agli altri obblighi connessi. Per ogni volontario si applica quanto previsto esclusivamente dall' art. 21 del Dlgs 81/08 (sopra riportato). Ciò detto si ritiene opportuno indicare che ad ogni volontario si richiede di:

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e provvedere alla loro cura; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai corsi di formazione e addestramento previsti dall' Associazione
- sottoporsi all'accertamento psicofisico, così come proposto dall'Associazione
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari o utenti;
- tenere in bella mostra sulla divisa il tesserino di riconoscimento, fornito dall' associazione, qual'ora si svolgano attività/servizi al di fuori della sede dell' associazione.

Inoltre, a tutela delle volontarie gestanti e in periodo di allattamento, si richiede alla Volontaria socia attiva di comunicare lo stato di gravidanza alla Presidente non appena ne è a conoscenza, affinché si possa avviare tutte le procedure a tutela della socia attiva. Si stabilisce che verificandosi lo stato di gravidanza da parte della Volontaria Socia Attiva, la Presidente provvederà ad attuare le misure di prevenzione necessarie. Si stabilisce inoltre che, qualora la Donna Volontaria Socia Attiva ritenesse che la sua condizione di attività, nonostante le misure preventive messe in atto, possa essere di pericolo alla gravidanza, potrà chiedere fin da subito l'astensione da ogni attività.